



COMUNE DI ALLUMIERE

(Città Metropolitana di Roma Capitale.)
SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

PREMESSA

La Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "armonizzazione contabile", con la finalità di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie.

Per gli enti locali la riforma contabile, introdotta dal D.Lgs. 118/2011 e dal DPCM 28 dicembre 2011, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Una delle principali innovazioni della nuova contabilità finanziaria è rappresentata dal principio della competenza finanziaria cosiddetto "potenziata", che prevede che *"(...) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (...) L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza."*

Il rispetto del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata comporta, di conseguenza, l'introduzione di due istituti contabili, il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo pluriennale vincolato. Il primo è connesso all'accertamento integrale delle obbligazioni giuridiche attive: è esperienza comune che la previsione di un'entrata può non realizzarsi integralmente. La funzione del fondo crediti di dubbia esigibilità consiste nell'accantonare, nella parte spesa del bilancio, una quota di risorse che l'ente non può spendere in quanto non hanno avuto corrispondenza nel lato dell'entrata. La quantificazione di tale fondo in genere è fatta in base all'andamento delle entrate, e della quota parte di mancate entrate rispetto alle previsioni, degli ultimi 5 anni.

Il fondo pluriennale vincolato invece nasce dall'esigenza di mantenere gli equilibri di bilancio in seguito all'adozione del concetto di contabilità finanziaria potenziata, che non consente più il mantenimento dei cosiddetti impegni tecnici: ora l'imputazione della spesa a seconda della scadenza deve essere coerente con il mantenimento del pareggio finanziario, che deve permanere anche quando l'acquisizione delle risorse vincolate, e la conseguente imputazione a bilancio, è precedente all'esigibilità della spesa, che viene in tutto o in parte imputata negli esercizi successivi.

Nella pratica il fondo pluriennale vincolato, che rappresenta un saldo finanziario, è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi

successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il fondo pluriennale serve dunque alla copertura degli impegni assunti in esercizi futuri ma derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti.

Le previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi, e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni iniziali e le previsioni assestate per il 2019.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 è stato consentito lo sblocco della fiscalità locale, che consentirebbe l'innalzamento delle aliquote dei tributi locali agli enti che ancora non hanno raggiunto il limite massimo, previsto dalle norme vigenti, delle stesse aliquote. Il Comune di Allumiere non si è avvalso di tale possibilità, né per l'esercizio 2019 né per il previsionale 2020-2022.

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2020-2022.

Si ricordano le principali innovazioni della contabilità armonizzata per quanto riguarda la lettura dei documenti costituenti il bilancio di previsione:

il Documento Unico di Programmazione (DUP) in luogo della Relazione revisionale e programmatica; il Dup costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione;

differenti schemi di bilancio, con una diversa struttura delle entrate e delle spese;

le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

l'impostazione di differenti piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;

la diversa articolazione della parte Entrata in Titoli e Tipologie, in sostituzione della precedente ripartizione in Titoli, Categorie e Risorse;

la diversa articolazione della parte spesa in Missioni, Programmi e Titoli, sostituendo la precedente struttura per Titoli, Funzioni, Servizi e Interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'ente, bensì tassativamente definita dalla normativa.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la nota è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00		
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.919.767,93	1.907.500,00	1.929.500,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	298.041,37	255.700,00	257.800,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.100.126,19	2.083.150,00	2.069.250,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.278.455,63	6.612.030,00	6.254.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.028.000,00	3.028.000,00	3.028.000,00
	TOTALE TITOLI	12.624.391,12	14.886.380,00	14.538.550,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	12.624.391,12	14.886.380,00	14.538.550,00

USCITE

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0
1	SPESE CORRENTI	4.219.911,49	4.176.439,00	4.201.260,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.278.455,63	6.612.030,00	6.254.000,00
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	98.024,00	69.911,00	55.290,00
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.028.000,00	3.028.000,00	3.028.000,00
	TOTALE TITOLI	12.624.391,12	14.886.380,00	14.538.550,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.624.391,12	14.886.380,00	14.538.550,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione costituisce un allegato obbligatorio al bilancio di previsione ed evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L'obiettivo fondamentale della tabella dimostrativa è la verifica dell'esistenza di un eventuale disavanzo e, quindi, l'esigenza di provvedere alla relativa copertura.

Nella prima parte del prospetto si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019, alla data di redazione del bilancio di previsione 2020, mentre nella seconda parte viene rappresentata la composizione dell'avanzo stesso.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	397.894,64
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	44.663,31
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	6.454.972,80
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	5.838.800,18
(-)	Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	156.265,81
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	4.808,80
(+)	Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	19.113,25
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	926.386,81
(+)	Entrate che si prevedono di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Uscite che si prevedono di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	926.386,81

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e finanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo Contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli da specificare	926.386,81
C) Totale parte vincolata	926.386,81
Parte destinata agli investimenti	0,00
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

I principali equilibri di bilancio che devono essere rispettati in sede di programmazione, nonché di gestione, sono i seguenti:

- Equilibrio Finanziario Complessivo

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, comprendendo l'avanzo e il disavanzo di amministrazione.

ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00		
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.919.767,93	1.907.500,00	1.929.500,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	298.041,37	255.700,00	257.800,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.100.126,19	2.083.150,00	2.069.250,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.278.455,63	6.612.030,00	6.254.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.028.000,00	3.028.000,00	3.028.000,00

	TOTALE TITOLI	12.624.391,12	14.886.380,00	14.538.550,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	12.624.391,12	14.886.380,00	14.538.550,00

USCITE

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0
1	SPESE CORRENTI	4.219.911,49	4.176.439,00	4.201.260,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.278.455,63	6.612.030,00	6.254.000,00
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	98.024,00	69.911,00	55.290,00
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.028.000,00	3.028.000,00	3.028.000,00
	TOTALE TITOLI	12.624.391,12	14.886.380,00	14.538.550,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.624.391,12	14.886.380,00	14.538.550,00

- Equilibrio Economico-Finanziario di parte Corrente, di parte Capitale e Finale

L'articolo 1, commi 819 e seguenti della Legge 145 del 2018 (Legge di bilancio per l'anno 2019), ha abolito per molti enti appartenenti alla Pubblica amministrazione, tra cui i Comuni, l'obbligo del pareggio di bilancio previsto in attuazione della Legge 243 del 2012. Ciò ha fatto sì che, conseguentemente, sia venuto meno l'apparato sanzionatorio che l'applicazione di tali norme comportava.

Il cambiamento per la finanza pubblica è davvero sostanziale: Dopo 19 anni viene meno l'applicazione del Patto di stabilità, che era stato introdotto con la Legge 488 del 1998, e successivamente, a decorrere dall'esercizio 2016, si era trasformato nel pareggio di bilancio.

D'ora in poi, salve ulteriori modifiche legislative, l'unico equilibrio da rispettare sarà quello intrinseco al sistema di bilancio, come normato dall'ordinamento finanziario degli enti locali. Il vincolo di legge è previsto dall'art. 162 comma 6 del Testo Unico Enti Locali, che prevede di fatto 3 saldi in equilibrio: corrente, di parte capitale e finale. L'equilibrio corrente di competenza richiede che le spese correnti, sommate a quelle relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possano essere complessivamente superiori alle previsioni dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'avanzo di parte corrente e non possano avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni indicate nei principi contabili.

Il Comune di Allumiere ha predisposto il bilancio in applicazione della normativa attualmente vigente, riportando i seguenti risultati ai fini del pareggio di bilancio:

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		246.984,44	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.317.935,49	4.246.350,00	4.256.550,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	4.219.911,49	4.176.439,00	4.201.260,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		74.503,58	75.724,97	76.033,38
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	98.024,00	69.911,00	55.290,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.278.455,63	6.612.030,00	6.254.000,00
) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.278.455,63	6.612.030,00	6.254.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO FINALE	(W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

Elementi costitutivi della nota integrativa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2020-2022** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'accorpamento dell'IMU e della TASI;
- la conferma del contributo (190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033) a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la facoltà di aumentare fino al 50% le tariffe dell'imposta di pubblicità nonché, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 (rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018), con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.

Inoltre, tiene conto delle novità introdotte dal D.L. 124/2019 tra le quali:

- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.

- L'articolo 57, comma 2, prevede che le disposizioni legislative vigenti, di cui all'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	646.794,01		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	677.734,98		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	680.000,00	670.000,00	674.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	Non ci sono stati effetti significativi.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non sono state modificate le aliquote.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Le esenzioni applicate sono le stesse dell'anno precedente e quelle previste per legge. L'applicazione non ha creato particolari effetti significativi.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Non ci sono altre agevolazioni oltre a quelle previste per legge.		
Effetti dovuti ad accertamenti	Nell'anno precedente si è svolto un accurato processo di recupero dei residui che ha comportato un aumento del gettito d'entrata.		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	442.472,67		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	444.503,77		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	530.000,00	539.000,00	540.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Non ci sono stati effetti significativi		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Non sono state modificate le tariffe		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Le esenzioni previste per legge sono principalmente quelle che riguardano i non residenti, gli immobili a disposizione e le pertinenze delle abitazioni principali.		
Effetti connessi a disposizioni	Le esenzioni previste dal regolamento sono quelle che riguardano		

recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	l'installazione di compostiere per il recupero dell'umido e la riduzione della parte variabile per i titolari di disabilità.
Novità per il 2020	<p>A seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 emesse da ARERA sono sorti degli obblighi precisi in capo ai Comuni e ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti sia relativamente alla predisposizione dei Piani economico finanziari – e delle conseguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe all'utenza - che per la loro validazione ai fini di una successiva approvazione da parte di ARERA.</p> <p>ANCI e IFEL hanno invitato i Comuni a farsi parte attiva nei confronti dei propri soggetti gestori, affinché questi ultimi avviino e concludano quanto prima la predisposizione del PEF secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), in tempo utile per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe del servizio rifiuti. In relazione a tale ultimo adempimento un emendamento al dl fiscale 2019 (dl n.124 del 26 ottobre 2019) sposta al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione, sganciandolo dal termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).</p>

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	162.753,65		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	218.924,54		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	287.000,00	280.000,00	295.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Non ci sono stati effetti significativi		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Nell'anno 2018 si è proceduto all'aumento dell'aliquota dallo 0,4% allo 0,8% con un aumento del gettito d'entrata.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Le agevolazioni sono quelle previste per legge		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Non ci sono agevolazioni previste dal regolamento comunale		

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	19.213,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	18.817,70		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	18.000,00	18.000,00	17.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Non ci sono stati effetti significativi		
Effetti connessi alla modifica delle	Non sono state apportate modifiche alle tariffe applicate		

tariffe	
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Non ci sono stati effetti significativi
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Non ci sono riduzioni previste dal regolamento

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Principali norme di riferimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	1.028,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	807,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	1.200,00	1.200,00	1.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Non ci sono stati effetti significativi		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Non sono state apportate modifiche alle tariffe applicate		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Non ci sono stati effetti significativi		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Non ci sono riduzioni previste dal regolamento		

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Fondo di solidarietà comunale

per il 2020 è stato previsto in € 413.467,93, leggermente più alto rispetto allo stanziamento iniziale dell'anno 2019, che ammontava a € 393.057,92, ed in flessione rispetto allo stanziamento definitivo per l'anno 2019, pari a 385.284,24. Tale dinamica è motivata dal meccanismo di costituzione del fondo, che tiene conto della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard di ciascun comune. Poiché l'incidenza di tale quota è in progressivo aumento negli anni dal 2015 al 2030 (per il 2020 è pari al 50%, per il 2021 al 55%, e per il 2022 è pari al 60%). Per l'anno 2021 il fondo di solidarietà è stato previsto in € 413.500,00 e per l'anno 2022 in € 416.000,00.

Proventi delle sanzioni Codice della strada

I proventi per sanzioni del Codice della strada sono stati previsti per il 2020 in € 5.000,00 in linea con lo stanziamento iniziale dell'anno 2019, ma in flessione rispetto allo stanziamento definitivo per l'anno 2019, pari a 4.218,50.

Altre entrate di particolare rilevanza

Rivestono particolare importanza le entrate derivanti dal Rimborso per danni ambientali, causati dalla riconversione a carbone della Centrale di TVN, versati nelle casse comunali da Enel Produzione Spa per un importo di € 328.209,61 per l'anno 2019 e previste in € 330.000,00 per l'anno 2020.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- Le spese correnti (Titolo I) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi

vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo di riserva e il Fondo per passività potenziali.

- Le spese correnti sono state calcolate tenendo conto in particolare di:
 1. personale attualmente in servizio, e considerando il margine limitato consentito dalle normative per la sostituzione parziale del personale cessato;
 2. interessi su mutui e Boc in ammortamento, per la maggior parte ad interesse fisso, calcolando per i tassi variabili un prudenziale euribor, rispetto ai tassi vigenti attualmente, che risultano al momento non particolarmente elevati, seppure al rialzo rispetto al passato;
 3. contratti e convenzioni in essere;
 4. spese per utenze e servizi di rete;
 5. spese fisse e per imposte e tasse;
 6. del livello quantitativo e qualitativo dei servizi alla persona, in particolare nei servizi sociali.

L'ammontare delle spese correnti per l'anno 2020 è pari a € **4.219.911,49**, per l'anno 2021 € **4.176.439,00** e per l'anno 2022 € **4.201.260,00**. Si illustrano nel seguente prospetto gli importi suddivisi per macroaggregato:

Titolo 1 Spese correnti	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	905.700,00	916.700,00	926.100,00
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	60.980,00	62.650,00	62.130,00
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi	2.538.241,37	2.521.330,00	2.524.350,00
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti	232.200,00	200.150,00	211.450,00
Macroaggregato 107 - Interessi passivi	44.275,00	38.257,00	35.023,00
Macroaggregato 108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	2.000,00	1.600,00
Macroaggregato 110 - Altre spese correnti	433.515,12	435.352,00	440.607,00
Totale titolo 1 spese correnti	4.219.911,49	4.176.439,00	4.201.260,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, e assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extra-contabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	75%	85%	90%	90%	100%
	Non sperimentatori							
RENDICONTO	Tutti gli enti	100 (55)%	100 (70)%	100 (85)%	100%	100%	100%	100%

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Cap.	DESCRIZIONE ¹	FCDE	Motivazione
Cap. 13	Tassa rifiuti	SI	
Cap. 2	IMU	SI	
Cap. 74	Proventi sanzioni codice della strada	SI	

La scelta è ricaduta sulle suddette entrate, in quanto, le altre entrate correnti non hanno dato luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Dopo l'individuazione delle categorie di dubbia esigibilità, è necessario calcolare per ciascuna di esse la media tra gli incassi e gli accertamenti dei cinque esercizi precedenti; la vigente normativa prevede le seguenti modalità di calcolo:

1. Media semplice
2. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuno dei 3 metodi riportati è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti; si considerano per l'anno 2013 e 2014 gli incassi di competenza sommati a quelli dei residui, mentre per gli anni dal 2015 al 2017 (cioè a decorrere dall'entrata in vigore della contabilità armonizzata) si considerano gli incassi di competenza sommati alle riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, applicando la formula seguente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in conto residui X

Accertamenti esercizio X

Tale formula viene applicata dal programma informatico attualmente in uso al Comune di Allumiere, fatta salva la scelta per uno dei metodi alternativi di calcolo del FCDE, ed è stata utilizzata per categorie di entrate sopra indicate.

Gli anni considerati nel quinquennio sono quelli tra il 2013 e il 2017, per i quali, effettuati i calcoli, è risultata la media delle riscossioni effettivamente intervenute negli anni di riferimento.

La differenza, cioè la media delle percentuali di mancate riscossioni, è stata applicata in parte spesa come Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

Determinazione quota da accantonare a FCDE - ANNO 2020						
Descrizione entrata	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione al (non meno del 95%) (NOTA 1)	Importo accantonato a FCDE
IMU cap.2	€ 680.000,00	B	6,27%	€ 42.649,40	95%	€ 40.516,93
TARI cap.13	€ 530.000,00	A	6,24%	€ 33.082,60	95%	€ 31.428,47
VIOLAZIONI REGOL. COMUN. Cap.74	€ 5.000,00	B	53,86%	€ 2.692,81	95%	€ 2.558,17
Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2020						€ 74.503,58

Determinazione quota da accantonare a FCDE - ANNO 2021						
Descrizione entrata	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione NON PREVISTA (NOTA 1)	Importo accantonato a FCDE
IMU cap.2	€ 670.000,00	B	6,27%	€ 42.022,21		€ 42.022,21
TARI cap.13	€ 539.000,00	B	5,75%	€ 31.009,95		€ 31.009,95
VIOLAZIONI REGOL. COMUN. Cap.74	€ 5.000,00	B	53,86%	€ 2.692,81		€ 2.692,81
Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2021						€ 75.724,97

Determinazione quota da accantonare a FCDE - ANNO 2022						
Descrizione entrata	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione NON PREVISTA	Importo accantonato a FCDE
IMU cap.2	€ 674.000,00	B	6,27%	€ 42.273,08		€ 42.273,08
TARI cap.13	€ 540.000,00	B	5,75%	€ 31.067,48		€ 31.067,48
VIOLAZIONI REGOL. COMUN. Cap.74	€ 5.000,00	B	53,86%	€ 2.692,81		€ 2.692,81
Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2022						€ 76.033,38

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese imprevedute e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di € 19.911,54 per il 2020, di € 20.777,03 per il 2021 e di € 20.723,62 per il 2022.

Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto:

Descrizione	riferimenti al bilancio	2020	%	2021	%	2022	%
Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale	Titolo I	4.219.911,49		4.176.439,00		4.201.260,00	
Quota minima 0,30%		12.659,73	0,30%	12.529,32	0,30%	12.603,78	0,30%
Quota massima 2,00%		84.398,23	2,00%	83.528,78	2,00%	84.025,20	2,00%
Fondo di riserva a Bilancio	Missione 20	19.911,54	0,47%	20.777,03	0,49%	20.723,62	0,49%

Fondo di riserva di cassa: in forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n.267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta comunale. In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa complessivo di € 40.890,60 per il 2020 (primo anno della previsione). Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166, comma 2-quater, del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto:

Descrizione	riferimenti al bilancio	2020	%
Spese finali di cassa	Quadro generale riassuntivo	14.374.092,14	
Quota minima 0,2%		28.748,18	0,20%
Fondo di riserva di cassa	Missione 20	40.890,60	0,28%

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "*Fondo di garanzia debiti commerciali*", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, c. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a, c. 862, lett. a, e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b, c, d e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, per il 2020 non ha stanziato al riguardo nessun importo avendo ridotto, rispetto agli anni precedenti l'indice di tempestività di pagamento delle fatture. Si ritiene che l'attuale situazione di tempestività dei pagamenti possa essere mantenuta anche per l'anno 2020

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Indennità di fine mandato del sindaco	976,10	976,10	976,10

GESTIONE DI CASSA

Con riferimento alle previsioni di cassa ed i relativi stanziamenti, tenuto conto del principio della competenza finanziaria potenziata ai sensi del D. Lgs. 118/2011, sono stati stimati per quanto riguarda l'entrata:

- L'effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio;
- Le previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;

Per quanto riguarda la spesa in relazione:

- ai debiti maturati
- ai flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.);
- alle scadenze contrattuali;
- ai crono programmi degli investimenti.

Previsioni di Cassa Anno 2020

Entrate	Previsioni di Cassa 2020	Spese	Previsioni di Cassa 2020
Fondo di Cassa Presunto Inizio Esercizio	26.984,44		
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.339.254,88	1 Spese correnti	4.998.710,60
2 Trasferimenti correnti	391.907,43		
3 Entrate extratributarie	2.153.833,01		
4 Entrate in conto capitale	5.519.196,73	2 Spese in conto capitale	5.077.397,90
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Spese per incremento di	
6 Accensione prestiti	0,00	3 attività finanziarie	0
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	4 Rimborso di prestiti	98.024,00
		Chiusura anticipaz. da	
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.175.631,30	5 istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00
		Spese per conto terzi e	
TOTALE TITOLI ENTRATE	14.579.823,35	7 partite di giro	3.199.959,64
		TOTALE TITOLI SPESE	14.374.092,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.826.807,79	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.374.092,14
Fondo di Cassa Finale Presunto	452.715,65		

INDEBITAMENTO

Nel corso del triennio 2020-2022 non è stato previsto il ricorso ad altro indebitamento. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 206 del D. Lgs. 267/2000 si rispetta il limite di delegabilità come risulta dal seguente conteggio:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art.204, c.1 del D.Lgs. N.267/2000		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.702.681,28	1.912.157,92	1.919.767,93
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	176.191,04	338.918,01	298.041,37
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.884.249,48	2.217.800,00	2.100.126,19
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.763.121,80	4.468.875,93	4.317.935,49
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	376.312,18	446.887,59	431.793,55
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	40.775,00	36.757,00	33.623,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitam.	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		335.537,18	410.130,59	398.170,55

TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/e servizio precedente	(+)	873.182,29	775.158,29	705.247,29
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		873.182,29	775.158,29	705.247,29
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione

Art. 227. Rendiconto della gestione (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a)l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

www.comune.allumiere.rm.it